

Certamen Talenti per il Futuro

(certamen di oratoria e retorica latina e di storia e filosofia del Diritto e della Politica)

VII edizione - Bassano 8 Maggio 2016

Note informative

- le prove di diversa tipologia sono ritenute equipollenti
- saranno considerate nulle le prove non complete
- per la tipologia A, non sarà preso in considerazione il commento se la traduzione presenta estesi travisamenti del testo o errori importanti di sintassi
- per la tipologia B, l'elaborato non sarà valutato se le richieste verranno in larga parte eluse
- le prove che non presentino le carenze indicate saranno valutate nella loro interezza, tenendo conto della correttezza interpretativa, della coerenza argomentativa e della chiarezza espositiva.

Avvertenze

- i cellulari devono essere consegnati
- sono consentiti solo i dizionari di latino e di italiano
- non è consentito l'uso della cancellina
- non è consentito accedere ai servizi prima che siano trascorse 2 ore dall'inizio della prova
- non è consentito lasciare l'Istituto prima di 4 ore dall'inizio della prova.

Nel 65 a.C. il tribuno della plebe G. Papio era riuscito a far approvare una legge in base alla quale chiunque fosse stato scoperto abusare del nome di romano senza averne il diritto, doveva essere esiliato. Nel 62 a.C. Cicerone difende il poeta Archia, originario di Antiochia, citato in giudizio da un certo Grazio. Archia aveva ottenuto la cittadinanza romana nell'89 a. C, ma questo diritto gli fu contestato, forse in un clima di acceso campanilismo, nel 62 a.C. Nel passo di seguito proposto Cicerone sottolinea, in maniera lapidaria, come Archia, molto apprezzato a Roma per la sua attività letteraria, abbia soddisfatto i requisiti della *lex Plautia Papiria*, emanata nel 90 a. C. dai consoli Plauzio Silvano e Papirio Carbone, sulla cittadinanza, e come sia a pieno titolo cittadino romano.

<p>Interim satis longo intervallo, cum esset cum M. Lucullo in Siciliam profectus, et cum ex ea provincia cum eodem Lucullo decederet, venit Heracleam. Quae cum esset civitas aequissimo iure ac foedere, ascribi se in eam civitatem voluit; idque, cum ipse per se dignus putaretur, tum auctoritate et gratia Luculli ab Heracliensibus impetravit.</p> <p>Data est civitas Silvani lege et Carbonis: "Si qui foederatis civitatibus ascripti fuissent; si tum, cum lex ferebatur, in Italia domicilium habuissent; et si sexaginta diebus apud praetorem essent professi." Cum hic domicilium Romae multos iam annos haberet, professus est apud praetorem Q. Metellum familiarissimum suum.</p> <p>Si nihil aliud nisi de civitate ac lege dicimus, nihil dico amplius: causa dicta est.</p> <p>[...] An domicilium Romae non habuit is, qui tot annis ante civitatem datam sedem omnium rerum ac fortunarum suarum Romae conlocavit? An non est professus? Immo vero eis tabulis professus, quae solae ex illa professione conlegioque praetorum obtinent publicarum tabularum auctoritatem.</p>	<p>Frattanto dopo un certo tempo, partì con M. Lucullo per la Sicilia, poi, sempre con il medesimo Lucullo, se ne andò da quella provincia, giungendo infine ad Eraclea. Poiché la città godeva con Roma di un trattato di alleanza che prevedeva uguali diritti e doveri, volle essere iscritto nelle liste dei cittadini; e sebbene già per le sue stesse qualità fosse ritenuto dagli Eraclensi degno della loro cittadinanza, tanto più la ottenne allora grazie all'autorità e al favore di Lucullo.</p> <p>Forse non ebbe domicilio a Roma lui che già molti anni prima che gli fosse concessa la cittadinanza collocò proprio a Roma la sede di tutti i suoi interessi ed affari? O forse non si presentò al pretore? Anzi, si presentò per farsi scrivere proprio in quei registri che soli, fra tutti quelli redatti da quel collegio di pretori, godono dell'autorità di registri ufficiali</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nelle *Actiones in Verrem* Cicerone denuncia, fra l'altro, l'abuso compiuto da Verre, governatore della Sicilia, nei confronti di Gavio, cittadino romano che, portato nella piazza di Messina, nonostante invochi la sua appartenenza alla *civitas* romana, viene percosso con le verghe e crocifisso. Cicerone accusa Verre non solo di avere agito ingiustamente contro un cittadino romano, ma anche di avere ignorato i suoi doveri di magistrato, atti a garantire l'incolumità per i cittadini romani che, come si legge più avanti, si sentono tutelati proprio dal possesso della cittadinanza romana in qualsiasi luogo essi giungano.

Caedebatur virgis in medio foro Messanae civis Romanus, iudices, cum interea nullus gemitus, nulla vox alia illius miseri inter dolorem crepitumque plagarum audiebatur nisi haec, 'Civis Romanus sum.' Hac se commemoratione civitatis omnia verbera depulsurum cruciatumque a corpore deiecturum arbitrabatur; is non modo hoc non perfecit, ut virgarum vim deprecaretur, sed cum imploraret saepius usurparetque nomen civitatis, crux,—crux, inquam,—infelici et aerumnoso, qui numquam istam pestem viderat, comparabatur. [...] In crucem tu agere ausus es quemquam qui se civem Romanum esse diceret?

Homines tenues, obscuro loco nati, navigant, adeunt ad ea loca quae numquam antea viderunt, ubi neque noti esse iis quo venerunt, neque semper cum cognitoribus esse possunt. Hac una tamen fiducia civitatis non modo apud nostros magistratus, qui et legum et existimationis periculo continentur, neque apud civis solum Romanos, qui et sermonis et iuris et multarum rerum societate iuncti sunt, fore se tutos arbitrantur, sed, quocumque venerint, hanc sibi rem praesidio sperant

Uomini di condizione umile e di modestissime origini percorrono i mari, giungono in luoghi che prima non hanno mai visto, dove non possono essere conosciuti dagli abitanti del paese visitato e non sempre riescono a disporre di garanti che rispondano della loro identità. Tuttavia, fidando unicamente nel possesso della loro cittadinanza, ritengono che si troveranno al sicuro non solo di fronte ai nostri magistrati, che sono tenuti a freno dalla sanzione delle leggi e della pubblica

<p>futuram. Tolle hanc spem, tolle hoc praesidium civibus Romanis, constitue nihil esse opis in hac voce, 'Civis Romanus sum,' posse impune praetorem aut alium quempiam supplicium quod velit in eum constituere qui se civem Romanum esse dicat, quod qui sit ignoret: iam omnis provincias, iam omnia regna, iam omnis liberas civitates, iam omnem orbem terrarum, qui semper nostris hominibus maxime patuit, civibus Romanis ista defensione praecluseris.</p>	<p>opinione, e non soltanto presso gli altri cittadini romani, che sono loro uniti dalla comunanza della lingua e del diritto e da molti altri legami, ma in qualunque paese giungano si aspettano con fiducia che questa condizione di cittadini costituisca per loro un sicuro sostegno. Togli questa speranza, togli questo sostegno ai cittadini romani; stabilisci che l'esclamazione: «lo sono un cittadino romano» non preveda nessuna forma di aiuto, e che un governatore o chiunque altro possa decretare impunemente un supplizio a capriccio contro uno che si proclama cittadino romano, con la scusa che non sa chi sia: allora tutte le province, allora tutti i regni, allora tutte le città libere, allora tutto il globo terrestre, che ha sempre accolto con la massima disponibilità i nostri connazionali, tu li avrai preclusi, con un pretesto come questo, ai cittadini romani.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In seguito all'intensificarsi di traffici con popoli stranieri e al fine di regolare i rapporti fra *cives* romani e *peregrini*, fu istituito nel 241 a.C. il *praetor peregrinus* che presiedeva i processi tra soggetti non muniti della cittadinanza romana, elaborava le norme dirette a risolvere i relativi conflitti rifacendosi al *ius gentium* di cui parla il giurista romano Gaio, II secolo d.C, nelle *Institutiones*

<p>Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur : nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est vocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis; quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. Populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utitur.</p>	<p>Tutti i popoli che son retti da leggi e consuetudini si valgono di un diritto che in parte è loro proprio, in parte è comune a tutti gli uomini; infatti il diritto, che ciascun popolo si è stabilito da se stesso, è specificamente proprio di quel popolo e si chiama diritto civile, nel senso di diritto proprio della civitas, mentre quello che la ragion naturale ha stabilito fra tutti gli uomini viene osservato nello stesso modo presso tutti i popoli e viene chiamato diritto delle genti, nel senso di diritto del quale tutte le genti si valgono. Così il popolo romano si vale in parte di un diritto che gli è proprio, in parte di un diritto comune a tutti gli uomini</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oltre il diritto romano: le riflessioni di Cicerone

1)

<p>Atque etiam si hoc natura praescribit, ut homo homini, quicumque sit, ob eam ipsam causam, quod is homo sit, consultum velit, necesse est secundum eandem naturam omnium utilitatem esse communem. Quod si ita est, una continemur omnes et eadem lege naturae, idque ipsum si ita est, certe violare alterum naturae lege prohibemur. [...]</p> <p>Qui autem civium rationem dicunt habendam, externorum negant, ii dirimunt communem humani generis societatem; qua sublata beneficentia, liberalitas, bonitas, iustitia funditus tollitur; quae qui tollunt, etiam adversus deos immortales impii iudicandi sunt.</p>	<p>E ancora, se la natura prescrive che l'uomo provveda ad un altro uomo, qualunque esso sia, per il fatto stesso che è uomo, ne consegue necessariamente, secondo la stessa legge di natura, che l'utilità di ogni individuo coincide con quella comune. Ora, se questo è vero, siamo tutti sottoposti ad una sola identica legge; e se anche questo è vero, certamente la legge naturale ci vieta di far violenza agli altri.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2)

<p>Optime autem societas hominum coniunctioque servabitur, si, ut quisque erit coniunctissimus, ita in eum benignitatis plurimum conferetur. Sed quae naturae principia sint communitatis et societatis humanae, repetendum videtur altius. Est enim primum quod cernitur in universi generis humani societate. Eius autem vinculum est ratio et oratio, quae docendo, discendo, communicando, disceptando, iudicando conciliat inter se homines coniungitque naturali quadam societate. [...] Ac latissime quidem</p>	<p>Il miglior modo per mantener salda la società e la fratellanza umana è di usare maggior liberalità verso chi ci è più strettamente congiunto. Ma conviene, io penso, risalire più indietro e mostrare quali siano i principi naturali che reggono l'umano consorzio. Il primo è quello che si scorge nella sociabilità dell'intero genere umano. La sua forza unificatrice è la ragione e la parola, che, insegnando e imparando, comunicando, discutendo, giudicando, affratella gli uomini tra loro e li congiunge in una specie di associazione naturale. [...] Questa, dunque, è la più ampia forma di società che esista, in quanto comprende e unisce tutti gli uomini con tutti gli altri uomini: in essa, quei beni che le leggi e il diritto civile assegnano ai privati, siano dai</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

patens hominibus inter ipsos, omnibus inter omnes societas haec est. In qua omnium rerum, quas ad communem hominum usum natura genuit, est servanda communitas, ut quae discripta sunt legibus et iure civili, haec ita teneantur, ut sit constitutum e quibus ipsis, cetera sic observentur, ut in Graecorum proverbio est, amicorum esse communia omnia. Omnium autem communia hominum videntur ea, quae sunt generis eius, quod ab Ennio positum in una re transferri in permultas potest:

Homo, qui erranti comiter monstrat viam,
Quasi lumen de suo lumine accendat, facit.
Nihilominus ipsi lucet, cum illi accenderit.

Una ex re satis praecipit, ut quidquid sine detrimento commodari possit, id tribuatur vel ignoto.

[52] Ex quo sunt illa communia: non prohibere aqua profluente, pati ab igne ignem capere, si qui velit, consilium fidele deliberanti dare, quae sunt iis utilia, qui accipiunt, danti non molesta. Quare et his utendum est et semper aliquid ad communem utilitatem afferendum. Sed quoniam copiae parvae singulorum sunt, eorum autem, qui his egeant, infinita est multitudo, vulgaris liberalitas referenda est ad illum Ennii finem "nihilominus ipsi lucet", ut facultas sit, qua in nostros simus liberales.

privati tenuti e goduti come appunto dispongono le leggi; ma tutti quegli altri beni che la natura produce per il comune vantaggio degli uomini siano tenuti e goduti dagli uomini come patrimonio di tutti e di ciascuno, così come raccomanda il proverbio greco: « Gli amici hanno tutto in comune con gli amici». E comuni a tutti gli uomini sono evidentemente quei beni che appartengono a quel genere che, indicato da Ennio in un singolo esempio, può facilmente estendersi a moltissimi altri casi:

« *L'uomo che mostra cortesemente la via a un viandante smarrito, fa come se dal suo lume accendesse un altro lume. La sua fiaccola non gli risplende meno, dopo che ha acceso quella dell'altro* ».

Con un solo ed unico esempio il poeta ci insegna che, quanto possiamo concedere senza nostro danno, tutto dobbiamo accordare anche a uno sconosciuto.

Di qui le massime comuni: *non impedir l'uso di un'acqua corrente; permetti che, chi vuole, accenda il suo fuoco dal tuo fuoco; dà un buon consiglio a chi è in dubbio*; tutte cose che sono utili a chi le riceve, e che, a chi le dà, non sono affatto dannose. A queste massime, dunque, dobbiamo attenerci e, in più, portare sempre qualche contributo al bene comune. Ma, poiché i mezzi delle singole persone sono scarsi, e infinito è il numero dei bisognosi, questa liberalità aperta a tutti si restringa entro il limite posto da Ennio: «*La sua fiaccola non gli risplende meno*», sì che ci resti la possibilità di essere generosi verso i nostri cari.

3)

<p>Sed utilitatis specie in republica saepissime peccatur, ut in Corinthi disturbance nostris. [...] Sed nihil, quod crudele, utile; est enim hominum naturae, quam sequi debemus, maxima inimica crudelitas.</p> <p>Male etiam, qui peregrinos urbibus uti prohibent eosque exterminant, ut Pennus apud patres nostros, Papius nuper. Nam esse pro cive, qui civis non sit, rectum est non licere, quam legem tulerunt sapientissimi consules Crassus et Scaevola. Usu vero urbis prohibere peregrinos, sane inhumanum est.</p>	<p>Ma spesso, nel governo dello Stato, si commettono errori sotto un'apparenza di utilità, come fecero i nostri nella distruzione di Corinto. [...] Ma niente che sia crudele è utile; la crudeltà, difatti, è in particolar modo nemica della natura umana, che noi dobbiamo seguire.</p> <p>Agiscono male anche coloro che vietano agli stranieri di godere dei vantaggi della città e li bandiscono, come fece Penno presso i nostri atenensi e Papio recentemente. E' giusto, difatti, che non sia lecito che venga attribuito il titolo di cittadino a chi non lo è, in base alla legge proposta da Crasso e Scevola, saggiissimi consoli ; ma è del tutto incivile proibire agli stranieri di godere dei vantaggi della città.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo/la studente/studentessa, traduca le parti dei testi riprodotte in grassetto; stenda quindi un commento in cui si mettano in luce gli strumenti retorici e stilistici usati in tutti i passi proposti in lingua originale; rifletta, attraverso l'analisi dei punti più salienti delle argomentazioni sostenute nei vari testi qui proposti, sul tema della cittadinanza e sul rapporto fra *cives* e uomini nel mondo romano e sull'attualità di questo tema.

Hannah Arendt (1906 – 1975) è una delle figure intellettuali più significative del Novecento. Di origine ebraica, è stata costretta a emigrare dalla Germania nazista negli Stati Uniti, dove si è presto affermata come filosofa di fama internazionale. Il passo che segue è tratto da uno dei suoi lavori più discussi e noti (Le origini del totalitarismo), pubblicato, per la prima volta, nel 1951.

«La nostra vita politica si fonda sul presupposto che possiamo instaurare l'eguaglianza attraverso l'organizzazione, perché l'uomo può trasformare il mondo e crearne uno di comune, insieme coi suoi pari e soltanto con essi. Lo sfondo oscuro di ciò che è meramente dato, lo sfondo formato dalla nostra natura unica e immutabile, irrompe sulla scena politica come l'elemento estraneo che nella sua differenza fin troppo evidente ci ricorda le limitazioni dell'attività umana, che si identificano con le limitazioni dell'eguaglianza umana. Le comunità politiche evolute, come le antiche città-stato o i moderni stati-nazione, insistono così spesso sull'omogeneità etnica perché tendono a eliminare nella misura del possibile le differenze naturali, sempre presenti, che suscitano odio, diffidenza e discriminazione. La diversità e l'individualità, di cui lo "straniero" è un simbolo allarmante, indicano le sfere in cui l'uomo non può agire e trasformare e in cui, quindi, ha tendenza a distruggere. Se un negro in una comunità umana è considerato un negro e nient'altro, perde col diritto all'eguaglianza quella libertà di azione che è specificamente umana; tutti i suoi atti sono ora spiegati come "necessarie" conseguenze di qualche qualità negra; egli è diventato un esemplare di una specie animale chiamata uomo. Pressappoco la stessa cosa succede a chi ha perso le caratteristiche politiche ed è diventato un essere umano e nient'altro. [...]

Gli individui costretti a vivere fuori di ogni comunità sono confinati nella loro condizione naturale, nella loro mera diversità, pur trovandosi nel mondo civile.. Essi sono sottratti a quella tremenda livellatrice di tutte le differenze che è la cittadinanza; e poiché sono esclusi dalla partecipazione all'attività edificatrice degli uomini, appartengono alla razza umana allo stesso modo che degli animali a una determinata specie animale. Il paradosso è che la perdita dei diritti umani coincide con la trasformazione in uomo generico – senza professione, senza cittadinanza, senza una opinione, senza un'attività con cui identificarsi e specificarsi – e in individuo generico, rappresentante nient'altro che la propria diversità assolutamente unica, spogliata di ogni significato perché privata dell'espressione e dell'azione in un mondo comune.

L'esistenza di una simile categoria di persone racchiude in sé un duplice pericolo. Il loro distacco dal mondo, la loro estraneità sono come un invito all'omicidio, in quanto che la morte di uomini esclusi da ogni rapporto di natura giuridica, sociale e politica, rimane priva di qualsiasi conseguenza per i sopravvissuti. [...] Inoltre il numero crescente degli apolidi minaccia la nostra civiltà e il nostro mondo politico in modo forse più inquietante degli elementi della natura scatenati e dei barbari di una volta. Non è più probabile che il pericolo mortale venga dall'esterno. Il pericolo è che una civiltà universale produca dei barbari dal suo seno, costringendo, in un processo di decomposizione interna, milioni di persone a vivere in condizioni che, malgrado le apparenze, sono quelle delle tribù selvagge»

[Da Hannah Arendt, *Le origini del totalitarismo*, tr. it. *The Origins of Totalitarianism* (ed. 1966), Torino, 1967, 417-419]

L'estratto riprodotto in calce è parte della motivazione di una recente sentenza della Corte costituzionale. Nel diritto italiano, la Corte costituzionale si qualifica, innanzitutto, per la sua funzione di dichiarare l'illegittimità costituzionale delle leggi, laddove queste contrastino con le norme e i principi desumibili dalla Costituzione. Nello svolgere tale compito, la Corte, come ogni giudice, è tenuta ad esprimere le ragioni delle proprie decisioni. Nella sentenza in esame, la Corte si è pronunciata su quanto era stabilito dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), nella parte in cui – prevedendo il requisito della cittadinanza italiana – escludeva i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia dalla possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile. La Corte, in particolare ha ritenuto che questa disciplina contrastasse con la Costituzione. Le disposizioni della Costituzione considerate dalla Corte come rilevanti sono le seguenti: Art. 2 ("La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."); Art. 52 ("La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.").

«L'istituto del servizio civile ha subito una rilevante trasformazione a seguito dei ripetuti interventi legislativi che ne hanno modificato i contorni. Dall'originaria matrice di prestazione sostitutiva del servizio militare di leva, che trovava il suo fondamento costituzionale nell'art. 52 Cost., esso si qualifica ora come istituto a carattere volontario, al quale si accede per pubblico concorso. L'ammissione al servizio civile consente oggi di realizzare i doveri inderogabili di solidarietà e di rendersi utili alla propria comunità, il che corrisponde, allo stesso tempo, ad un diritto di chi ad essa appartiene.

In realtà, è lo stesso concetto di «difesa della Patria», nell'ambito del quale è stato tradizionalmente collocato l'istituto del servizio civile, ad evidenziare una significativa evoluzione, nel senso dell'apertura a molteplici valori costituzionali.

Come già affermato da questa Corte, il dovere di difesa della Patria non si risolve soltanto in attività finalizzate a contrastare o prevenire un'aggressione esterna, ma può comprendere anche attività di impegno sociale non armato. Accanto alla difesa militare, che è solo una delle forme di difesa della Patria, può dunque ben collocarsi un'altra forma di difesa, che si traduce nella prestazione di servizi rientranti nella solidarietà e nella cooperazione a livello nazionale ed internazionale (...).

In coerenza con tale evoluzione, questa Corte ha già richiamato la necessità di una lettura dell'art. 52 Cost. alla luce dei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. (...).

L'esclusione dei cittadini stranieri, che risiedono regolarmente in Italia, dalle attività alle quali tali doveri si riconnettono appare di per sé irragionevole.

Inoltre, sotto un diverso profilo, l'estensione del servizio civile a finalità di solidarietà sociale, nonché l'inserimento in attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, concorrono a qualificarlo – oltre che come adempimento di un dovere di solidarietà – anche come un'opportunità di integrazione e di formazione alla cittadinanza.

Come già affermato da questa Corte, l'attività di impegno sociale che la persona è chiamata a svolgere nell'ambito del servizio civile "deve essere ricompresa tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente" (...). Occorre sottolineare, d'altra parte, che il godimento "dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano", è riconosciuto agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato (art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero").

L'esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilità di prestare il servizio civile nazionale, impedendo loro di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore del bene comune, comporta dunque un'ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all'integrazione nella comunità di accoglienza».

[Da Corte costituzionale, sentenza 25 giugno 2015, n. 119]

Lo/la studente/studentessa, prendendo spunto dalla lettura e dall'analisi dei testi qui proposti, rifletta su quali possono essere i significati della cittadinanza e sui rapporti che possono sussistere tra la cittadinanza, la tutela di determinati diritti e la realizzazione di finalità di interesse generale di una specifica comunità.